

REGOLAMENTO
per l’EROGAZIONE
dei BUONI PASTO
SOSTITUTIVI della
MENSA al PERSONALE
della COMUNITA’ MONTANA

(Approvato con deliberazione della di G.E. n. 24 del 07.05.2018)

INDICE

- Art.1 PRINCIPI GENERALI
- Art.2 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE
- Art.3 DIRITTO AL BUONO PASTO
- Art.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Art.5 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO
- Art.6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO
- Art.7 TERMINE DI PRESCRIZIONE
- Art.8 DISPOSIZIONI FINALI - DECORRENZA

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa a favore dei dipendenti della Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo", così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti per il personale pubblico dirigente e non dirigente, rispettivamente, agli artt. 33 e 34 del CCNL 23 Dicembre 1999 ed agli artt. 45 e 46 del CCNL 14 Settembre 2000.
2. La Comunità Montana "Bussento – Lambro e Mingardo", in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei ticket-restaurant (buoni pasto) elettronici.
3. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
4. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

Art. 2 VALORE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il valore nominale del ticket-restaurant è di € 7,00 (euro sette) pari ai 2/3 del costo di un singolo pasto il rimanente terzo è a carico del lavoratore.
2. Il valore nominale del buono pasto elettronico non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo di € 7,00; oltre tale limite, la differenza forma reddito imponibile ed è soggetto alle ritenute di legge.
3. Saranno possibili futuri adeguamenti previa contrattazione decentrata e successiva formale adozione con determinazione dirigenziale.

Art. 3 DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dirigenti ed i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, full time e part time, nonché il personale comandato presso l'Ente.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
 - b) è necessario avere prestato l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle sei ore effettive, delle quali almeno due prestate nelle ore pomeridiane. Concorrono al raggiungimento delle sei ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi retribuiti previsti dai CC.NN.LL. vigenti, sia nell'interesse dell'Ente che a carattere personale;
 - d) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio; pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo, quindi timbrare di nuovo l'entrata per effettuare l'orario pomeridiano;
 - e) il conteggio dei buoni spettanti viene effettuato da un sistema elettronico automatizzato sulla base dei rientri effettuati, così come risultanti dalle timbrature del badge; non saranno attribuiti buoni pasto a chiunque non abbia correttamente adempiuto, nei modi suindicati, alle operazioni di timbratura; è fatta eccezione per il personale impegnato fuori sede e/o in servizio istituzionale che non consente la pausa: per detto personale la pausa sarà considerata a fine servizio;
 - f) La fascia di tempo entro la quale è possibile effettuare la pausa pasto è quella che va dalle ore 13,30 alle ore 14,00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore 14,00 alle ore 15,30 nei giorni di martedì e giovedì, per non oltre novanta minuti complessivi, salvo eccezioni debitamente autorizzate e sempre rispettando i limiti dei trenta minuti e delle due ore;
3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche nei seguenti casi:
 - a) effettuazione di lavoro straordinario o recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambi debitamente autorizzati, sempre nel rispetto dei parametri previsti dal comma 2;
 - b) nei casi di missione che copre l'intera giornata lavorativa, purché in quello stesso giorno sia previsto lavoro antimeridiano, interruzione e lavoro postmeridiano.
4. L'erogazione del buono pasto non spetta invece ai dipendenti che usufruiscono del trattamento di trasferta e che chiedono il rimborso, entro i limiti previsti dalla legge, delle spese documentate sostenute per i pasti.

Art. 4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Per quanto riguarda il personale che svolge un orario di lavoro continuato, si applicano le disposizioni che seguono.
2. Il diritto alla fruizione del servizio sostitutivo della mensa spetta in base al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) è necessario che il dipendente sia in servizio effettivo;
 - b) l'attività lavorativa svolta non deve essere inferiore alle sei ore e trenta minuti effettivi, anche consecutive;
 - c) nel caso di prestazione di attività lavorativa svolta in una parte della giornata (antimeridiana), con interruzione e ripresa successiva (pomeridiana), valgono le disposizioni di cui all'art. 3 – comma 2 - lett. b) e lett. d).
2. Al personale forestale non si applica il presente regolamento, bensì le relative disposizioni dei CCNL e CIRL di categoria ed, in particolare, l'art. 22 del CIRL sottoscritto il 23.01.2018.

Art.5 FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO

1. In caso di furto, smarrimento o deterioramento della smart-card, il dipendente sarà tenuto a darne immediata segnalazione all'ufficio personale, che provvederà alla sua sostituzione, previo controllo e blocco della smart-card in dotazione, con addebito del relativo costo al dipendente.

Art.6 MODALITA' EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre, sulla base delle presenze effettuate in quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze ed il loro calcolo avviene sulla base dei parametri descritti nei precedenti articoli 3 e 4.
2. I buoni pasto saranno accreditati ai dipendenti mediante sistema elettronico entro il quindicesimo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento.
3. L'Ente, tuttavia, si riserva di anticipare o posticipare il periodo di accredito per ragioni organizzative.

Art.7 TERMINE DI PRESCRIZIONE

1. I buoni pasto devono essere utilizzati dai dipendenti entro il termine perentorio ed inderogabile di mesi sei, a decorrere dall'ultimo giorno del mese di maturazione. Tutti coloro che non utilizzeranno i ticket restaurant entro tale termine vedranno decadere automaticamente il loro diritto al buono pasto, che rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente.

Art.8 DISPOSIZIONI FINALI – DECORRENZA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
2. Sono abrogate altresì le precedenti disposizioni interne sull'erogazione e fruizione dei buoni pasto, che dovessero entrare in contrasto con quelle adottate con il presente regolamento.
3. Gli effetti del presente regolamento decorrono a valere dal 1° gennaio 2018.